

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Nr. 557/PAS/11858.12015(1)

Roma, 2 gennaio 2008

Oggetto: Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza del 18 luglio 2007 nella Causa C-134/05 (*Commissione c/o Repubblica italiana*), concernente l'ordinamento delle agenzie di recupero crediti.

AI SIGG. RI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AI SIGG. RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

Si premette che con sentenza del 18 luglio 2007 (*pubblicata nella G.U.C.E. del 6 ottobre 2007*) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decidendo la causa C – 134/05 (*Commissione Europea c/o Repubblica italiana*), ha deliberato che la normativa italiana concernente l'ordinamento delle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti e, in particolare, il dettato dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza è in contrasto con disposizioni fondamentali del Trattato istitutivo delle Comunità Europee.

Rinviando al testo integrale della sentenza, disponibile nel sito web della Corte "curia.europa.eu/it/index.htm", dove è possibile prenderne lettura ed estrarne copia compilando il modulo di ricerca con gli estremi della causa sopra riportati, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul dispositivo, nel quale, rigettando gli altri motivi del ricorso, il Giudice europeo ha dichiarato che, "*avendo previsto, nell'ambito del testo unico, l'obbligo per qualsiasi agenzia che eserciti l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale di:*

- *chiedere, benché l'agenzia disponga di un'autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante autorizzato in tale altra provincia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 49 CE;*
- *disporre di locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione ed affiggervi le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 49 CE;*
- *disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere le sue attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 43 CE."*

In ragione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con questo Ministero ha avviato le iniziative occorrenti per l'adeguamento della normativa di cui trattasi.

Poiché la decisione della Corte di Giustizia è immediatamente attivabile presso il giudice nazionale e deve comunque informare l'azione della pubblica amministrazione, è opportuno, nelle more della avviata riforma legislativa, ed al fine di evitare le conseguenze negative dell'inottemperanza al "giudicato" comunitario, precisare che, a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta sentenza:

- non occorre una ulteriore licenza del questore per svolgere l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti in province diverse da quelle in cui la licenza è già operante;
- conseguentemente, non occorre disporre di ulteriori locali nelle province interessate a detta attività;
- gli obblighi di informazione dei clienti (committenti), circa i servizi offerti e le relative tariffe, possono essere assolti, laddove non si dispone di propri locali, mediante idonea informativa da effettuarsi con le medesime modalità

con le quali vengono pubblicizzati i propri servizi e sottoscritti i relativi contratti;

- restano, in ogni caso, ferme le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione dei clienti e delle relative commissioni di cui agli artt. 219 e 220 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e delle connesse disposizioni specificamente finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha assorbito, per la parte di interesse, le disposizioni dei precedenti decreti legislativi 25 settembre 1999, n. 374 e 20 febbraio 2004, n. 56, adottati in materia.

In relazione a quanto precede, le SS.LL. prescriveranno ai titolari delle licenze di rendere note, **in prima rilevazione, entro il 31 gennaio 2008**, e, successivamente, prima dell'attivazione delle relative attività, le località in cui intendono svolgere le attività di recupero crediti, nonché i luoghi fisici (*uffici aperti al pubblico*) o virtuali (*strutture non aperte al pubblico e mezzi telefonici o telematici*) attraverso cui intendono offrire i propri servizi, indicandone i responsabili, propri rappresentanti, e di confermare la sede, indicata nella licenza, presso la quale siano disponibili, agli organi di pubblica sicurezza ed agli altri organi di controllo antiriciclaggio, le prescritte registrazioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Delle indicazioni pervenute, si prega far tenere riscontro a questo Dipartimento, segnalando eventuali emergenze, entro il 15 febbraio 2008, anche al fine di consentire la messa a punto di omogenee indicazioni applicative delle norme "*in itinere*".

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(F.to Manganelli)